

**CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA  
TRA I COMUNI DI MERETO DI TOMBA, SAN LEONARDO  
E PULFERO**

L'anno duemilaventacinque il giorno \_\_(\_\_) del mese di maggio, tra il Comune di Mereto di Tomba c.f. \_\_\_\_\_, legalmente rappresentato dal Sindaco Sandro Burlone, il Comune di San Leonardo c.f. \_\_\_\_\_, legalmente rappresentato dal Sindaco Antonio Comugnaro e il Comune di Pulfero c.f. \_\_\_\_\_, legalmente rappresentato dal Sindaco Camillo Melissa, si conviene e si stipula quanto segue;

**PREMESSO CHE**

L'Amministrazione comunale di Mereto di Tomba con deliberazione del C.C. n. \_\_ del .04.2025, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione comunale di San Leonardo, con deliberazione del C.C. n. \_\_ del \_\_.04.2025, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m. i. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997 s.m. i.;

**ART. 1  
OGGETTO E FINE**

I Comuni di Mereto di Tomba, San Leonardo e Pulfero, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

**ART. 2  
COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune di Mereto di Tomba assume la veste di capo convenzione.

**ART. 3  
NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario comunale.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del Consiglio d'Amministrazione Nazionale dell'Agenzia Autonoma dell'Albo dei Segretari Comunali, si osserveranno le disposizioni in materia di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e n. 164/2000 del medesimo organismo dell'ex Agenzia, compatibilmente con l'attuale normativa vigente e le disposizioni contrattuali di categoria in materia di convenzioni di segreteria.

## **ART. 4 MODALITA' OPERATIVE**

Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario comunale presti la sua opera in tutti gli enti.

Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario comunale provvederà il vice Segretario della segreteria convenzionata qualora individuato e nominato dal sindaco del Comune capo convenzione tra i dipendenti degli enti convenzionati.

In assenza del vice Segretario dovrà provvedere per l'intera sede convenzionata, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, un Segretario comunale supplente o reggente.

Resta fermo che, in virtù delle disposizioni vigenti, l'incarico di supplenza del vice Segretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni.

## **ART. 5 ORARIO DI LAVORO**

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Di norma la giornata lavorativa del Segretario viene svolta interamente in uno dei tre comuni, in modo da ridurre gli spostamenti tra una sede e l'altra.

## **ART. 6 RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO**

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale e al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario comunale, così come determinata dall'art. 56 e seguenti del CCNL relativo al personale dell'area funzioni locali del 16.7.2024, o da diverse previsioni dei contratti collettivi di categoria che si dovessero succedere nel tempo, graviterà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di Mereto di Tomba 50 %;
- Comune di San Leonardo 25 %;
- Comune di Pulfero 25 %

a esclusione dei diritti di rogito, i quali verranno corrisposti al Segretario dal Comune a favore del quale verrà rogato il relativo contratto.

Al Segretario che, per esigenze estemporanee di uno dei tre Enti, debba spostarsi nel corso della giornata in una o più delle altre sedi, è dovuto il rimborso dell'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro. Tale spesa rimane a carico dell'Ente che richiede lo spostamento e verrà direttamente corrisposta dallo stesso Ente al Segretario.

**ART. 7**  
**FORME DI CONSULTAZIONE**

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi una volta all'anno tra i rispettivi sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

**ART. 8**  
**DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO**

Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida dal \_\_/\_\_/2025 fino al \_\_/\_\_/2026. (1 anno)

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le amministrazioni comunali;
- recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare; il relativo procedimento dovrà essere attivato con un preavviso di almeno 30 giorni.

Prima della scadenza la convenzione potrà essere rinnovata per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare, seguendo la medesima procedura.

**ART. 9**  
**CLASSE DELLA CONVENZIONE**

Alla formale classificazione provvederà la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Trieste, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del Friuli Venezia Giulia, in sede di presa d'atto dell'avvenuta costituzione, secondo le disposizioni vigenti.

**ART. 10**  
**REGISTRAZIONE**

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

**ART. 11 NORME**  
**FINALI**

Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili ai Segretari Comunali e Provinciali, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, sarà inviata alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Trieste, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del Friuli Venezia Giulia per i conseguenziali provvedimenti.

Li, \_\_\_\_\_

Letto, confermato e sottoscritto,

Comune di Mereto di Tomba

Il Sindaco Sandro Burlone

Comune di San Leonardo

Il Sindaco Antonio Comugnaro

Comune di Pulfero

Il Sindaco Camillo Melissa

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SBUE LZ ELEONORA

CODICE FISCALE: SBLLNR82H64L483X

DATA FIRMA: 24/04/2025 18:41:49

IMPRONTA: 0F254EA7B2F19C1848815075E8001196AE8E5B2499C0CF7C011F8762F5092B73  
AE8E5B2499C0CF7C011F8762F5092B73F2F294433D94F686FCE89FFBD13360FE  
F2F294433D94F686FCE89FFBD13360FE5F0E1F38E92ABD381B79B3E5DEF73302  
5F0E1F38E92ABD381B79B3E5DEF7330257FE4DE242CB976E15D78837B8C1A0E5